



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.



GDAP-0165749-2011

PU-GDAP-1e00-22/04/2011-0165749-2011

Alle OO.SS.

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 - R O M A

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - R O M A

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - R O M A

C.I.S.L.-F.P.S. Via Lancisi, 25
00185 - R O M A

C.I.S.L.-F.N.S./P.P.- c/o Via dei Mille, 36
00161 - R O M A

U.I.L. - P. A. - Via Emilio Lepido, 46
00157 - R O M A

U.I.L. - P.A./P. P. - Via Emilio Lepido, 46
00157 - R O M A

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.
Via della Trinità dei Pellegrini, 21 - 00186 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 - R O M A

R.D.B.- P.I. - Via dell'Aeroporto, 129
00175 R O M A

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7
00192 R O M A

F.L.P. Via Arenula, 70
00100 R O M A

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - R O M A

FEDERAZIONE INTESA
Via B. Eustachio, 22
00161 R O M A

F.S.A C.N.P.P. - Via degli Arcelli C.P. 18208
00192 ROMA

e p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - SEDE

OGGETTO: d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150. assenza per malattia - trasmissione telematica dei certificati . Ulteriori istruzioni .

Si trasmette, per opportuna informativa, la Lettera Circolare n.0153455 datata 14.4.2011 della Direzione Generale del Personale e della Formazione . inerente l'argomento in oggetto indicato.

IL VICE CAPO VICARIO




Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot.

Roma,

12.13.04.2011
Imb

LETTERA CIRCOLARE
Allegati 2



GDAP-0153455-2011

U-GDAP-1a00-14/04/2011-0153455-2011

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
SEDE

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
SEDE

E. P. C.

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GIUSTIZIA MINORILE
ROMA

Oggetto: d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, assenza per malattia - trasmissione telematica dei certificati. Ulteriori istruzioni.

§ 1. Con circolari 27 maggio 2010, n. 230642 e 22 ottobre 2010, n. 432635, l'Amministrazione aveva impartito disposizioni circa gli adempimenti concernenti le assenze per malattia dei dipendenti e la trasmissione telematica dei certificati.

A seguito delle disposizioni contenute nell'art. 25 della legge 183 del 2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare 23 febbraio 2011, n. 1/2011/DFP/DDI, recante l'estensione delle disposizioni ai lavoratori del settore privato e le responsabilità del medico per la violazione della normativa in materia.

Subito dopo, il menzionato Dipartimento, - unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, - ha emanato la circolare 18 marzo 2011 n. 4/2011, recante ulteriori disposizioni operative in merito alla trasmissione telematica dei certificati di malattia.

§ 2. Nell'inoltrare le circolari indicate perché le SS.LL. abbiano opportuna conoscenza della complessità della disciplina in materia, si pongono alla Loro attenzione le disposizioni contenute nella circolare 4/2011 che, seppur conseguenti all'equiparazione di cui alla legge 183/2010 fra lavoro pubblico e privato relativamente all'acquisizione dei

A.I.

Ufficio Primo dell'Organizzazione e delle Relazioni



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

certificati di malattia, fornisce ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni in materia a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

2.1 L'emanazione delle ultime direttive da parte della Funzione Pubblica offre l'occasione per chiarire l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia.

Preliminarmente si rammenta che l'INPS, con circolare 7 settembre 2010 n. 119 (www.inps.it), ha fornito nuove indicazioni relative alle modalità di accesso telematico delle attestazioni di malattia specificando che la consultazione e la stampa di predetti certificati da parte del lavoratore può avvenire attraverso l'accesso diretto ai propri sistemi con l'uso del codice PIN o del codice fiscale personale ed il numero del certificato o, in alternativa, tramite trasmissione automatica dei certificati a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica certificata.

2.2 Con circolare 27 maggio 2010, n. 230842, questo Generale Ufficio aveva già impartito disposizioni per l'applicazione dell'art. 55 *septies* del d. lgs. 165 del 2001, così come novellato dall'art. 69 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Al § 2.1 della citata circolare, (titolato "destinatari"), era stato stabilito che "le disposizioni relative al nuovo regime delle assenze per malattia non sono applicabili al personale di diritto pubblico (dirigenti penitenziari, polizia penitenziaria, Ufficiali R.E. AA.CC.) "per il quale restano ferme le disposizioni precedenti, comprese le pregresse fasce di reperibilità (10,00-12,00 e 17,00-19,00) mentre tali disposizioni sono da intendersi riferite al personale cosiddetto contrattualizzato.

Successivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare 28 settembre 2010, n. 2, aveva confermato l'interpretazione data da questa Amministrazione definendo l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia.

Conseguentemente, non possono ulteriormente estendersi al personale di diritto pubblico le innovazioni della disciplina delle assenze per malattia quali a) le più ampie fasce orarie di reperibilità, b) la modalità telematica di acquisizione dei certificati medici, c) le cause di esclusione dell'obbligo di reperibilità. Per tale personale, perdura la vigenza della preesistente disciplina.

§3. La peculiarità di questa Amministrazione che gestisce personale con differente disciplina del rapporto di lavoro (pubblicistico e privatistico) ha comportato sovrapposizione delle norme relative all'assenza per malattia anche da parte dei medici tenuti alla certificazione dello stato di malattia.

La mancata disponibilità in forma cartacea del tradizionale certificato di malattia potrà essere comunque tollerata (sempre per quanto riguarda il personale pubblicistico) se

A.I.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

l'ufficio dirigenziale che gestisce il personale interessato possa ugualmente acquisire il certificato, anche per via telematica.

Nessuna omologazione potrà essere, invece, effettuata per predetto personale in ordine alla estensione delle fasce orarie di reperibilità che restano disciplinate dalla circolare 27 maggio 2010, n. 230842 e riportata al paragrafo 2.2 della presente.

§ 4. A causa delle pertinenti questioni sull'argomento, merita, invece, di essere ricordato il principio relativo all'obbligatorietà delle visite fiscali ed alle relative cause di esclusione.

4.1 A tal riguardo, si conferma¹ che le disposizioni che regolamentano le cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità si applicano esclusivamente al personale contrattualizzato².

In un primo tempo, per l'applicazione di tale disciplina è stato ritenuto - (come riportato nella circolare 27 maggio 2010, n. 230842 di questa Direzione generale) - che in attesa di ulteriori chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica circa i destinatari delle disposizioni dettate dall'art. 55^{septies} del d.lgs 165 del 2001 e del DM 206 del 2009, queste ultime avessero efficacia indiretta anche nei confronti del personale non contrattualizzato.

Allo stato, delimitato l'ambito soggettivo di applicazione con posteriore circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 2/2010, § 2.1, non è più possibile ritenere estensibile la disciplina citata al personale non contrattualizzato.

Quindi, esclusivamente per il personale contrattualizzato (per questa Amministrazione, comparto ministeri e dirigenti A.I.) è da ritenersi cogente la disciplina dettata dall'art. 55^{septies} del d.lgs 165 del 2001 e dal D.M. 206 del 2009.

Per questi, l'obbligatorietà della visita fiscale dovrà essere valutata solo in relazione alle c.d. cause di esenzione dell'obbligo di reperibilità citate all'art. 2 del predetto decreto ministeriale. Le ipotesi di esclusione trovano ragione nell'esigenza di economicità dell'azione amministrativa nei casi tassativamente elencati nel citato articolo 2³ in cui è

¹ Circolare DAP-DGPF 27 aprile 2010, n°230842 par. 2.2, pag. 3.

² Per questa Amministrazione, come detto, personale del comparto ministeri e dirigenti Area I.

³ D.M. 206 del 2009, art. 2, esclusione dall'obbligo di reperibilità:

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è eziologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze;

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

A.I.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

dato presupporre che l'accertamento costituisca una duplicazione di attività; diversamente, per il personale non contrattualizzato, non applicandosi il complesso di disposizioni che regolano l'assenza per malattia, non possono ritenersi vevoli neanche le cause di contemperamento dell'obbligo di reperibilità previste dal DM 206 del 2009.

§ 5. I Signori Provveditori vorranno cortesemente diramare le presenti istruzioni alle dipendenti articolazioni.

L'Ufficio del Capo del Dipartimento, con pari cortesia, si compiacerà diramarle agli uffici afferenti.

Il Direttore Generale
Riccardo Turrini Vita



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica

**Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica**

Presidenza del Consiglio de
DFP 0012338 P-
del 23/02/2011



Alle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 1/2011/DFP/DDI

Oggetto: art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni.

Premessa.

Con circolari n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010 e n. 2/2010/DFP/DDI del 28 settembre 2010 sono state fornite indicazioni operative relativamente all'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nelle circolari, al cui contenuto si rinvia, sono stati dati chiarimenti relativamente al funzionamento generale del sistema, ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi per i lavoratori, ai tempi di attuazione e alle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le nuove modalità. In particolare, al paragrafo 4 della circolare n. 2, a proposito delle sanzioni, era stata evidenziata l'esigenza di monitorare il processo di trasmissione telematica dei certificati, visto che durante i lavori

della commissione di collaudo erano emerse criticità organizzative, soprattutto per alcuni settori ed aree territoriali. Veniva quindi precisato che "...fermo restando l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al 31 gennaio 2011, durante il quale le più rilevanti criticità dovranno essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all'adempimento.". Considerato che il predetto termine è ormai decorso, si ritiene opportuno fornire ulteriori informazioni ed indicazioni, tenendo conto anche del fatto che, a partire dal mese di settembre 2010, è stato avviato un confronto tra le Amministrazioni centrali interessate e le Regioni per l'esame ed il superamento delle criticità inerenti l'introduzione della nuova procedura, al fine di accelerare il processo in corso, con l'istituzione presso la Conferenza Stato - Regioni di un tavolo tecnico congiunto. In questo ambito sono stati approfonditi - mediante appositi gruppi di lavoro - gli aspetti normativi, organizzativi e medico-legali della trasmissione telematica, gli aspetti tecnici di sistema e quelli giuridico amministrativi per l'applicazione delle sanzioni. I gruppi hanno concluso i propri lavori a fine gennaio individuando delle linee operative che sono state valutate, per quanto di competenza, nell'elaborazione delle indicazioni contenute in questa circolare.

1. La modifica normativa apportata dalla l. n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) al regime del rilascio e della trasmissione dei certificati di assenza per malattia.

Preliminarmente, è utile segnalare che l'art. 25 della l. n. 183 del 2010 ha previsto che "*Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all' articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*". Pertanto, con l'approvazione della menzionata legge, che è entrata in vigore il 24 novembre 2010, è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione delle certificazioni per il caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori. Infatti, il citato art. 25 ha previsto un rinvio generale all'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. La responsabilità specifica per violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati.

Come accennato, con le menzionate circolari n. 1 e 2 sono state fornite informazioni anche relativamente alle sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica dei certificati (rispettivamente ai paragrafi 6 e 4). In questa sede giova ribadire che affinché si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Quest'ultimo, in particolare, è escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale, guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico, situazioni che debbono essere considerate dalle aziende sanitarie e dalle altre strutture interessate ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare. Pertanto, la contestazione dell'addebito nei confronti del medico dovrà essere effettuata soltanto se dagli elementi acquisiti in fase istruttoria, anche mediante consultazione del cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal SAC (sistema di accoglienza centrale), descritto al successivo paragrafo 3, risulti che non si sono verificate anomalie di funzionamento.

Inoltre, l'applicazione delle sanzioni deve avvenire in base ai criteri di gradualità e proporzionalità secondo le previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento. Ciò vale anche nei casi di reiterazione della condotta illecita, per i quali l'art. 55 *septies*, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la sanzione del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato. In proposito, si rammenta che la reiterazione è da intendersi come recidiva ovvero irrogazione di successive sanzioni a carico di un soggetto già sanzionato per la violazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei certificati. La valutazione circa l'irrogazione delle sanzioni più gravi del licenziamento e della decadenza dalla convenzione va effettuata tenendo conto dei menzionati criteri di gradualità e proporzionalità, in base alle previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento, che consentono di modulare la gravità della sanzione anche nelle ipotesi di reiterazione. A tal riguardo è inoltre opportuno segnalare che i contratti collettivi di riferimento prevedono delle clausole di salvaguardia nei confronti dell'incolpato, secondo le quali, decorso un certo periodo di tempo, non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari già irrogate (art. 7 CCNL del 6 maggio 2010 per la dirigenza medica e veterinaria, area IV, che prevede il termine del biennio; art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 20 gennaio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 gennaio 2009, e art. 27

dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 9 febbraio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 maggio 2009, che prevedono termini anche ancorati alla gravità dell'infrazione).

Sarà, comunque, cura delle Regioni, eventualmente tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e della Conferenza Stato - Regioni, anche sentendo le rappresentanze dei medici, adottare gli opportuni provvedimenti per la regolamentazione degli aspetti procedurali e di dettaglio legati ai procedimenti disciplinari, al fine di assicurare l'omogeneità di comportamento sul territorio nazionale. In tale ambito, particolare attenzione dovrà essere dedicata alle verifiche tecniche in ordine al funzionamento della rete e di tutti i supporti *hardware* e *software*, che rappresentano il presupposto per la valutazione della sussistenza delle condizioni per l'avvio di procedimenti disciplinari e per il superamento delle criticità e problemi già segnalati dai tavoli tecnici. Più a monte, lo stesso funzionamento del sistema è naturalmente condizionato dalla messa a disposizione degli strumenti tecnici e delle apparecchiature necessari in ogni struttura e presidio pubblico interessato dal processo, che per la sua attuazione richiede l'attiva collaborazione ed iniziativa di tutti gli enti istituzionalmente coinvolti.

Per quanto riguarda i professionisti convenzionati, si potrà valutare anche in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e di Conferenza Stato - Regioni l'opportunità di integrare gli Accordi collettivi nazionali vigenti per la definizione di quanto chiarito al presente paragrafo.

Al fine di agevolare l'applicazione della nuova procedura, le Regioni possono individuare specifiche strutture o servizi per i quali ritengono non sussistere, per periodi limitati di tempo, le condizioni tecniche necessarie all'avvio di procedimenti disciplinari. Ciò anche per evitare che le procedure di certificazione possano interferire negativamente con l'attività clinica o determinare un utilizzo inappropriato dei servizi.

Inoltre, allo scopo di perseguire uno sviluppo graduale, armonico e condiviso, si raccomanda la continuazione delle attività del tavolo tecnico congiunto Amministrazioni centrali - Regioni, con il coinvolgimento delle rappresentanze dei medici, ai fini della verifica, del monitoraggio e dell'implementazione delle procedure per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia, raccomandando alle Regioni il massimo coinvolgimento delle medesime rappresentanze lì dove, in sede locale, siano costituite commissioni tecniche per le stesse finalità.

Si segnala che non sussiste responsabilità del medico che redige un certificato in forma cartacea nelle "aree di esenzione", che sono state indicate nella circolare n. 2 al paragrafo 2 (per le sezioni: 2.1 "I dipendenti della pubblica amministrazione interessati" e 2.2 "I medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione telematica") sino a quando non sarà comunicato un mutamento della situazione per interventi di natura tecnica ed organizzativa che potranno essere effettuati rispetto al sistema vigente.

Per quanto riguarda la trasmissione telematica della certificazione di malattia dalle strutture di pronto soccorso, le strutture ospedaliere individuano le soluzioni tecniche e organizzative più idonee a garantirne l'applicabilità, sulla base delle indicazioni regionali, utilizzando i servizi resi disponibili dal SAC, tra i quali il sistema WEB, ovvero tramite integrazione dei propri applicativi con il sistema SAC, in modo che il certificato di malattia possa essere predisposto e inviato da parte del medico contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso.

Per quanto riguarda i documenti elaborati dagli ospedali al momento del ricovero e della dimissione, eventualmente con prognosi *post* ricovero, le problematiche sono state discusse nell'ambito del menzionato tavolo congiunto Amministrazioni centrali - Regioni, con la valutazione di iniziative tecniche ed organizzative necessarie per la loro gestione nell'ambito del sistema di trasmissione telematica che saranno implementate nei prossimi mesi con la collaborazione dei soggetti istituzionali interessati. Pertanto, sino all'attuazione delle idonee soluzioni, tali documenti continuano ad essere rilasciati al lavoratore in forma cartacea, ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa.

Si chiarisce che in questi casi, come pure nelle aree di esenzione sopra indicate, le amministrazioni non devono comunicare la ricezione della documentazione cartacea, in luogo del certificato telematico, all'azienda sanitaria competente.

3. Cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal S.A.C.

Il sistema di accoglienza centrale (SAC) rende disponibile per le regioni, le aziende sanitarie e le altre strutture interessate, un apposito cruscotto di monitoraggio del sistema, che consente di acquisire informazioni circa il tasso di utilizzo del sistema (certificati inviati e servizi utilizzati), nonché informazioni puntuali circa eventuali disservizi (rallentamenti e/o blocchi) registrati dal sistema SAC stesso.

Il cruscotto di monitoraggio rende anche disponibili servizi per i medici, per segnalare eventuali malfunzionamenti non riguardanti direttamente il sistema SAC, quali ad esempio, mancanza di connettività, malfunzionamenti del proprio PC, malfunzionamenti del *call center* telefonico per l'invio dei certificati, e per acquisire informazioni circa eventuali disservizi (rallentamenti e/o blocchi) registrati dal sistema SAC stesso.

Il cruscotto di monitoraggio rende infine disponibili anche servizi per le aziende sanitarie per inviare al SAC le informazioni relative ai certificati cartacei rilasciati dai propri medici e comunicati dai datori di lavoro pubblici, così come previsto dalla Circolare 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010, paragrafo 6 *"Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell'Inps, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico"*.

Combinando queste informazioni con le informazioni circa i certificati cartacei ricevuti dall'INPS, che saranno comunicate automaticamente dall'Istituto al SAC, il cruscotto di monitoraggio fornirà quindi anche indicazioni circa il numero di certificati cartacei rilasciati da un medico in un dato periodo. Tali informazioni sono comunque da assumersi quale indicazione indiretta di comportamento, in quanto non comprensiva dei dati relativi ai certificati cartacei rilasciati dai medici a lavoratori del settore privato non indennizzati dall'INPS.

4. Ulteriori servizi resi disponibili ai medici prescrittori.

Come segnalato con le precedenti circolari, oltre ai servizi informatici, il medico ha la possibilità di utilizzare il servizio telefonico basato su un risponditore automatico reso disponibile dal SAC al numero 800 013 577. Tale servizio è considerato di secondo livello, per ovviare a problemi di invio tramite il sistema *web* o problemi di accesso alla rete *internet*. Si chiarisce che il medico ha la possibilità di redigere il certificato in forma cartacea nel caso in cui i tempi richiesti dal risponditore automatico, in situazioni contingenti, confliggano con il dovere primario di assolvere gli obblighi assistenziali.

Raccomandazioni finali.

Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti.

Si chiede inoltre al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.

Sarà cura dei Dipartimenti della funzione pubblica, per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e delle altre Amministrazioni competenti comunicare nel prosieguo ulteriori informazioni.

Roma,

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione

Renato Brunetta





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Alle Amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001

Al Segretariato Generale
del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali

Al Ministero della Salute

AII'INPS

AII'INPDAP

AII'ENPALS

AII'INPGI

Ai Presidenti delle Regioni e
delle Province Autonome

E p.c.:

Alle Presidenze o Segreterie
Generali di:

CGIL
fax 06/8476490

CISL
fax 06/8473314

UIL
fax 06/4753295

CIRCOLARE N.

4 / 2011

- UGL
fax 06/3201944
- CISAL
fax 06/3212521
- CONFASAL
fax 06/5818218
- SINPA
fax 02/89540460
- CONFINDUSTRIA
fax 06/5923713
- CONFCOMMERCIO
fax 06/5898148
- CONFESERCENTI
fax 06/4746886
- CONFAPI
fax 06/6780930
- ABI
fax 06/6767457-313
- ANIA
fax 06/3227135
- CONFSERVIZI
fax 06/3241524
- CONFETRA
fax 06/8415576
- CONFARTIGIANATO
fax 06/70454320
- CNA
fax 06/44249511
- CASARTIGIANI
fax 06/5755036
- CLAAL
fax 06/6877580
- CONFAGRICOLTURA
fax 06/688806908

COLDIRETTI
fax 06/4742993

CIA
fax 06/3204924

COPAGRI
fax 06/42027007: 06/42391397

LEGA COOPERATIVE
fax 06/84439370

CONFCOOPERATIVE
fax 06/68134236

UNCI
fax 06/39375080

AGCI
fax 06/58327210

UNICOOP
fax 06/44249995

CIDA
fax 06/97605109

CONFEDIRMIT
fax 06/77204826

CUQ
fax 011/5612042

CIU-UNIONQUADRI
fax 06/3225558

CONFAIL
fax 02/29525692 - 06/44700197

ASSOLAVORO
fax 06/32500942

CONFEDERTECNICA
fax 06/32500386

CONFPROFESSIONI
fax 06/54229876

USAE
fax 06/4819080

ALLEANZA LAVORO
fax 06/32500942

ACRI
fax 06/68184223

CIPA
fax 055/350418

FIEG
fax 06/4871109

CUB
fax 02/70602409

FABI
fax 06/8552275

CSE
fax 06/42010628

Al Consiglio nazionale
dell'ordine dei consulenti del
lavoro

Al Consiglio nazionale forense

Al Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli
esperti contabili

Alla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri

**Oggetto: art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 –
Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per
lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato.**

Premessa

L'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

L'art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) ha previsto che *“Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all' articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*. Pertanto, con l'approvazione della menzionata legge, entrata in vigore il 24 novembre 2010, è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori.

In tale contesto normativo, la presente Circolare intende fornire ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni.

Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, che non dovranno più provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all'INPS, entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, con la presente circolare si intende:

- dare informazione ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato) circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura;
- descrivere gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del settore pubblico e privato) per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica.

1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia

In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010. Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al datore di lavoro pubblico o privato interessato.

2. Oneri e vantaggi per il lavoratore

E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro.

Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, può chiedere copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, redatti secondo il *fac-simile* di cui agli allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato *pdf* alla propria casella di posta elettronica.

L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti e' fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.

L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In particolare, il lavoratore può prendere visione, ed eventualmente stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre, registrandosi preventivamente al sito dell'INPS, il lavoratore può prendere visione di tutti i propri certificati e

relativi attestati di malattia, ovvero chiederne l'invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata. I servizi a disposizione dei lavoratori sono descritti nelle Circolari INPS n. 60 del 16 aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010.

Per concludere, si precisa che nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'INPS, secondo le modalità tradizionali. A fini di monitoraggio, come indicato dalla circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010, il datore di lavoro pubblico segnala via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalità telematica.

3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di lavoro

L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:

1. mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo, come descritto nella Circolare INPS n.60 del 16 aprile 2010;
2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro, come descritto nella Circolare INPS n. 119 del 7 settembre 2010.

Si ritiene opportuno precisare che i datori di lavoro privati possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall'INPS anche per tramite dei propri intermediari, come individuati dall'articolo 1, commi 1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n.12.

Onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente circolare, è riconosciuta comunque la possibilità per il datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento dell'invio telematico della certificazione di malattia, ovvero successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'INPS, grazie ai servizi resi disponibili dall'Istituto e descritti al paragrafo 2.

Nel predetto periodo transitorio, al fine di valutare l'idoneità per l'entrata a regime del sistema sulla base dello stato di attuazione e del grado di implementazione, anche con riferimento ai riflessi di natura contrattuale e lavoristica, è costituito, presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico di monitoraggio, composto da rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei medici di medicina generale comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non potrà più richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'INPS. E' in ogni caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la possibilità di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico.

Si rammenta infine che l'adesione da parte dei datori di lavoro privati ai servizi messi a disposizione dall'INPS per trasmissione telematica delle attestazioni di malattia consentirà di usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dall'Istituto per la richiesta di visite fiscali online, già in fase di sperimentazione e di prossimo rilascio, con evidenti benefici attesi sia in termini di ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del processo.

4. Raccomandazioni finali

Si invitano i destinatari della presente Circolare a voler dare ampia diffusione dei contenuti della stessa. In particolar modo si chiede al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.

Roma, 18. 3. 2011

Il Ministro
per la pubblica amministrazione e
Innovazione

Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali

